



*eventuali ulteriori modifiche che dovessero rendersi necessarie, ai sensi e per gli effetti della Legge 164/82;*

*altresi autorizzare, ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 164/82, che il sig. ~~XXXXXXXXXX~~ sia sottoposto ad intervento chirurgico di riconversione del sesso.*

**per il Pubblico Ministero**

*accogliere il ricorso.*

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Fondata è la duplice domanda con la quale ~~XXXXXXXXXX~~ chiede che il Tribunale “dispo(nga) l’immediata rettificazione degli atti di stato civile con conseguente riattribuzione del sesso anagrafico da maschile in femminile e del nome da ~~XXXXXXXXXX~~ a ~~XXXXXXXXXX~~ ordinando tutte le eventuali ulteriori modifiche che dovessero rendersi necessarie, ai sensi e per gli effetti della Legge 164/82; (nonché) autorizz(i), ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 164/82, che il sig. ~~XXXXXXXXXX~~ sia sottoposto ad intervento chirurgico di riconversione del sesso”.

All’esame diretto, lo stesso ~~XXXXXXXXXX~~ trentacinquenne, celibe e senza figli, risponde: “Ho la pressante esigenza che la condizione di stato civile corrisponda al genere eletto che è quello femminile; fin da bambino mi sentivo di genere femminile, mi vestivo da bambina, mi comportavo come se effettivamente fossi una bambina; già dall’età scolare venivo generalmente riconosciuto di genere femminile dalla comunità in cui vivevo e dall’ambiente scolastico; venivo generalmente chiamato ~~XXXXXXXXXX~~ anche dagli insegnanti e da tutti gli amici, che erano quasi tutti amiche; ora, nel contesto lavorativo, temo quotidianamente di essere discriminato per il caso in cui fosse scoperta la mia transessualità; si tratterebbe di un danno personale grave con



personalità determinato da un insieme di fattori fisici, psicologici e sociali in tendenziale equilibrio.

Pertanto, a norma dell'art. 1 della L. 14.4.1982, n. 164, va attribuito a ~~persona~~ sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita anche prima (o senza) che siano intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, sul rilievo di sistema che *"alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari; invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale"* (Cass. Sez. I 20.7.2015, n. 15138).

Del resto, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 21.10.2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di illegittimità dell'art. 1, c. I della L. 14.4.1982, n. 164 sul dirimente rilievo che il difetto di qualunque riferimento testuale alle modalità di adeguamento del sesso (chirurgiche, ormonali oppure conseguenti a situazione congenita) esclude la necessità del preventivo trattamento chirurgico, che costituisce soltanto una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri stessi.

Allo stesso modo, va accolta la concorrente domanda di *"altresì autorizzare, ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 164/82, che il sig. ~~XXXXXX~~ sia sottoposto ad intervento chirurgico di*

Sentenza n. 230/2016 pubbl. il 03/02/2016  
RG n. 6825/2015  
Repert. n. 567/2016 del 03/02/2016

*ricomposizione del sesso*”, in quanto intesa alla corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza quale mezzo per il conseguimento del pieno benessere psico-fisico in attuazione del fondamentale diritto alla salute.

Va, infine, escluso il regolamento delle spese per il tipo di giudizio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Modena,

definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa,

1) attribuisce a ~~XXXXXXXXXXXX~~ sesso femminile e nome “~~XXXX~~”;

2) ordina all’ufficiale di stato civile del comune di ~~XXXX~~ di eseguire la conseguente rettificazione dell’atto di nascita di ~~XXXXXXXXXXXX~~;

3) autorizza ~~XXXXXXXXXXXX~~ ad adeguare i caratteri sessuali da maschili a femminili mediante trattamento medico-chirurgico.

Così deciso in Modena il 14.1.2016.

IL PRESIDENTE est.  
dott. Angelo Gin Tibaldi